

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente le modifiche d'ordinanza per l'attuazione della modifica del 14 dicembre 2018 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (norme procedurali e sistemi d'informazione)

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 1° maggio 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Il Governo cantonale saluta positivamente le modifiche legislative in oggetto. In effetti esse sono la conseguenza dell'adozione della modifica della LStrI approvata lo scorso 14 dicembre 2018 dal Parlamento. A riguardo si ricorda che il Consiglio di Stato si era già espresso positivamente con la sua presa di posizione del 12 ottobre 2016 (cfr. Risoluzione. Governativa No. 4420 del 12 ottobre 2016), nell'ambito della relativa procedura di consultazione.

2. Considerazioni sui singoli aspetti

2.1 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Le modifiche di cui all'art. 22a OASA permettono di chiarire gli obblighi legali in materia di rimborso nei confronti dei lavoratori distaccati in Svizzera. Ciò nonostante l'Esecutivo cantonale ritiene che, nell'ottica di un'applicazione effettiva ed efficace, sia necessario distinguere in maniera chiara, attraverso una precisa definizione nell'ordinanza, la parte di salario derivante dalla prestazione dalle indennità per spese.

D'altro canto queste modifiche permettono di chiarire la questione del centro di vita e d'interessi della persona in oggetto, ammettendo che, oltrepassato il limite dei dodici mesi, gli stranieri che vivono in Svizzera fanno parte della popolazione residente nel nostro Paese in maniera

permanente. Questa chiara distinzione viene salutata in maniera positiva dal Governo cantonale; tuttavia il criterio dei 12 mesi contempla solo la dimensione temporale e non tiene in considerazione l'insieme delle circostanze, come ad esempio il mantenimento dei legami familiari all'estero, elemento importante per la determinazione del centro di vita e d'interessi di una persona. Per comprovata esperienza gli accertamenti condotti dai nostri Servizi evidenziano come nella maggior parte dei casi gli stranieri presenti in Svizzera a scopo puramente professionale in qualità di lavoratori distaccati mantengano il proprio centro di vita e d'interessi all'estero indipendentemente dalla durata della permanenza. Infatti il senso stesso del distaccamento è proprio quello che una volta terminato il mandato alla base della presenza in Svizzera questi collaboratori facciano ritorno nel Paese di provenienza presso la società originaria.

La possibilità di derogare a tale obbligo quando la permanenza perdura oltre ai dodici mesi favorisce le aziende estere a discapito dell'economia insediata in maniera duratura nel tessuto economico e sociale svizzero nonché a danno della forza lavoro indigena come pure di quella estera impiegata in forma distaccata. Tant'è che la scelta di definire il periodo di 12 mesi quale limite per derogare all'obbligo di rimborso è motivata unicamente per ridurre i costi connessi al distaccamento. A nostro avviso questa impostazione dà adito ad abusi e va rivista innalzando il limite ad almeno 24 mesi.

Per quanto attiene al cpv. 2 dell'art. 22a OASA, considerata la necessità di protezione particolare per i settori soggetti a pressioni salariali, l'eccezione alla regola temporale di rimborso delle spese per i lavoratori distaccati in Svizzera, è da ritenersi benvenuta.

2.2 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e l'espulsione degli stranieri (OEAE)

Relativamente al nuovo sistema d'informazione a sostegno del ritorno (eRetour), osserviamo che l'introduzione del medesimo presenta l'indubbio vantaggio di semplificare il flusso di informazioni tra la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i suoi interlocutori, tra cui le Autorità cantonali della migrazione, di contenere l'onere amministrativo e di consentire di seguire in tempo reale i casi sospesi. Le modifiche legislative sottoposteci in buona sostanza disciplinano in maniera chiara i vari aspetti gestionali correlati al nuovo sistema d'informazione.

2.3 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

In merito all'art. 17 OAsi 1 sulla videosorveglianza, il Consiglio di Stato saluta favorevolmente la creazione di una base legale dettagliata che concretizza l'introduzione della videosorveglianza all'interno e all'esterno degli spazi che la SEM gestisce nel quadro della procedura d'asilo.

Evidenziamo inoltre, che questa novella legislativa avrà ricadute positive per il nostro Cantone, nella misura in cui sul territorio si trovano spazi della SEM dedicati alla procedura d'asilo. Infatti da una parte la sicurezza e l'ordine pubblici potranno beneficiare di un possibile effetto dissuasivo, e dall'altra in caso di eventuali problemi di ordine pubblico al loro interno e/o nelle immediate vicinanze, le Autorità del perseguimento penale potranno far capo a mezzi probatori oggettivi e precisi per le proprie inchieste.

2.4 Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Per quanto attiene all'art. 9a ODV, l'Esecutivo cantonale concorda con l'Autorità federale che, nel caso in cui sia stato disposto nei confronti di tutti i rifugiati provenienti da un determinato Stato un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare di transito e limitrofi, l'autorizzazione a viaggiare in questi Paesi debba essere concessa solamente se è giustificata da gravi motivi e a determinate

condizioni. Di conseguenza nell'art 9a ODV al cpv. 1 vengono specificati i gravi motivi per cui l'autorizzazione viene concessa ovvero, oltre alla malattia e l'infortunio grave di un congiunto o il suo decesso, le occasioni importanti che servono a mantenere le relazioni familiari, in particolare la nascita di un bambino e il matrimonio di un congiunto. Inoltre giusta il cpv. 2 del medesimo disposto, spetta al rifugiato provare la necessità di un viaggio in un Paese che gli sarebbe in linea di principio vietato. Parimenti, a mente del cpv. 4 del disposto in parola, la durata del viaggio deve essere stabilita in funzione del suo motivo e non può in ogni caso superare i 30 giorni. Da ultimo si rileva che, in virtù dei cpv. 5 e 6 dell'articolo, la cerchia familiare è ristretta ai congiunti stretti del rifugiato (genitori, nonni, fratelli e sorelle, coniuge, figli, abbiatici) e ai congiunti stretti del coniuge.

3. Conclusioni

Per quanto di competenza dell'Autorità della migrazione e del mercato del lavoro osserviamo, relativamente all'impatto sui Cantoni, che la modifica legislativa in parola non dovrebbe comportare ulteriori aggravii, né dal punto di vista finanziario né amministrativo.

In effetti le modifiche proposte, in particolare quelle di cui all'art. 22a OASA, avranno solo un impatto marginale sulle attività di controllo esperite dall'Autorità cantonale.

Da ultimo rileviamo che l'unico onere non coperto dalla SEM concerne solo le Polizie comunali che si doteranno dell'accesso ai sistemi dei visti C-VIS e ORBIS, le quali dovranno farsi carico dei costi di allacciamento a queste banche dati.

Tutte le modifiche proposte sono pertanto salutate positivamente, ad eccezione del limite fissato a 12 mesi della durata dell'obbligo di rimborso delle spese in caso di lavoro distaccato prolungato, che riteniamo vada esteso ad almeno 24 mesi.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.